

# REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA TOSCANA  
FIRENZE

SECONDA SEZIONE

Registro Ordinanze: 43/2008  
Registro Generale: 2181/2007

nelle persone dei Signori:  
**GIUSEPPE PETRUZZELLI** Presidente, relatore  
**LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA** Cons.  
**ROBERTO PUPILELLA** Cons.

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 16 Gennaio 2008

Visto il ricorso 2181/2007 proposto da:

rappresentato e difeso da:

**BERTUCCI EMMANUELA e MORETTI CLAUDIA**  
con domicilio eletto in FIRENZE  
*BORGO PINTI 75R*  
*presso BERTUCCI EMMANUELA*

contro

*COMUNE DI FIRENZE*  
rappresentato e difeso da:  
*PERUZZI SERGIO e CAPPELLETTI ALESSANDRA*  
*con domicilio eletto in FIRENZE*  
*PIAZZA SIGNORLA (PALAZZO VECCHIO)*  
*presso la sua sede ;*

*AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE*  
*non costituitosi in giudizio;*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2007 del Comune di Firenze, Distretto/Quartiere 2 – Servizi integrati di assistenza sociale territoriale, comunicata alle ricorrenti con missiva del 29 ottobre 2007, prot. n. 5559/07 del Comune di Firenze, a firma del Responsabile S.I.A.S.T. n. 2 del Comune di Firenze, nonchè di

ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso ed in particolare il "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" emanato con Deliberazioni del Consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18.01.1999 e n. 652 /144 del 03.05.1999, modificate dalla deliberazioni del Consiglio comunale n. 553/95 del 05.06.2000, n. 1271 del 20.12.2001 e n. 130 del 21.12.2004;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*COMUNE DI FIRENZE*



Udito il relatore Pres. GIUSEPPE PETRUZZELLI e uditi altresì per le parti gli avv.ti Emanuela Bertucci, Claudia Moretti e Sergio Peruzzi;

Ritenuta la sussistenza del danno grave ed irreparabile;  
Ritenuto altresì che la retta per l'assistenza debba essere parametrata ai redditi dell'assistita medesima, ivi comprese le indennità dalla stessa eventualmente percepite in ragione della accertata invalidità.

**P. Q. M.**

**Accoglie, nei limiti di cui in motivazione,** la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell'art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall'art.3 della L.205/2000 coordinato con l'art.1 della legge stessa;  
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Firenze, 16 gennaio 2008

- Presidente, est.

- Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 GEN. 2008

Firenze, li 17 GEN. 2008

Il Direttore di Segreteria

